



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI



COMUNE di BUCCINASCO

(Provincia di Milano)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari

Approvato con Deliberazione n 44 del 30/11/2015.

Modificato con Deliberazione:

- n. 55 del 12/12/2016;
- n. 43 del 25/07/2017;
- n. 10 del 21/02/2018;
- n. 45 del 26/07/2018;
- n. 41 del 02/07/2019;
- n. 9 del 19/02/2020;



COMUNE DI BUCCINASCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
Art. 3 - DURATA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
Art. 4 - LUOGO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
Art. 5 - DEFINIZIONI - CRITERI GENERALI	5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5
CAPO I –I CONSIGLIERI COMUNALI	5
Art. 6 - ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA - DIRITTI E DOVERI	5
Art. 7 - DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE	6
Art. 8- DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE	7
Art. 9- SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE	8
CAPO II - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	8
Art. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO – ELEZIONE	8
Art. 11 - FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE	9
Art. 12 –REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI	9
CAPO III - GRUPPI CONSILIARI	9
Art. 13 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	10
Art. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO	10
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	10
Art. 15 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	10
Art. 16 - COMPITI DELLE COMMISSIONI	12
Art. 17 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	12
Art. 18 - COMMISSIONI DI INDAGINE	12
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	13
CAPO I – ATTRIBUZIONI E INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	13
Art. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO	13
Art. 20 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA	13
CAPO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 21 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 23 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI	15
Art. 24 - NUMERO LEGALE E VERIFICA	16
Art. 25 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE	16
Art. 26 – PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE	16
Art. 27 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO	16
Art. 28 - ADUNANZE SEGRETE	17
Art. 29 - ADUNANZE “APERTE”	17
Art. 30 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE SEDUTE	17
Art. 31 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA	18
Art. 32 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	18
Art. 33 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA	18



COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO.....	19
CAPO I - DELIBERAZIONI	19
Art. 34 - APERTURA DELLA SEDUTA.....	19
Art. 35 - RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	19
Art. 36 - FATTO PERSONALE.....	20
Art. 37 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE	20
Art. 38- QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA	20
Art. 39 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE.....	20
Art. 40 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	21
CAPO II – ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE.....	21
Art. 41 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE.....	21
Art. 42 - CONTENUTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO	21
Art. 43 - DISCUSSIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO.....	22
Art. 44 - CONTENUTO DELLE MOZIONI	22
Art. 45 - DISCUSSIONI DELLE MOZIONI.....	22
Art. 46 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI.....	22
Art. 47 - CONTENUTO DELLE INTERPELLANZE.....	23
Art. 48 - DISCUSSIONI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE.....	23
Art. 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA	24
CAPO III - VOTAZIONI	24
Art. 50- MODALITÀ GENERALI	24
Art. 51 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA	24
Art. 52 - VOTAZIONE SEGRETA	25
Art. 53 - ESITO DELLA VOTAZIONE	25
Art. 54 - SCELTA DEGLI SCRUTATORI	25
CAPO IV - IL SEGRETARIO GENERALE	26
Art. 55 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA	26
Art. 56 - VERBALI DELLE ADUNANZE	26
TITOLO V - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI	26
Art. 57 - CONVOCAZIONE E ORDINI DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.	27
TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA	27
Art. 58 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	27



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e i lavori del Consiglio comunale di Buccinasco.
2. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni e con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a partire dalla quarta votazione. Analogamente si provvede per la sua revisione.
3. Copia del regolamento in vigore è disponibile sul sito del Comune e viene inoltrata ai consiglieri all'inizio del loro mandato.
4. Quando, nel corso delle adunanze, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentiti eventualmente i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale.

Art. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel presente regolamento, sollevate dai consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio comunale incarica immediatamente il Segretario Generale per l'istruttoria della pratica e sottopone l'interpretazione individuata, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei capigruppo. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione non ottiene il consenso dei 3/5 dei consiglieri rappresentati dai capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
4. Alla conferenza dei capigruppo riunitasi per trattare le questioni contenute nel presente articolo il capogruppo assente può essere sostituito da altro consigliere appartenente al medesimo gruppo, opportunamente delegato.
5. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, sentiti i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale.

Art. 3 - DURATA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

Art. 4 - LUOGO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sala consiliare sita in via Vittorio Emanuele n. 7.
2. Il Presidente del Consiglio, di concerto con la conferenza dei capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si svolga eccezionalmente in luogo diverso da quanto stabilito al comma precedente. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.



3. Il giorno nel quale si svolge l'adunanza del Consiglio comunale, all'esterno della sede devono essere esposte la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella del Comune.

Art. 5 - DEFINIZIONI - CRITERI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per **maggioranza**: i consiglieri eletti in liste elettorali che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o che hanno dichiarato, in seguito, di aderirvi;
 - per **minoranza**: gli altri consiglieri, nonché quelli precedentemente appartenenti alla maggioranza, quando dichiarino di ritirare la loro adesione;
 - per **consigliere anziano**: colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del D.lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. In caso di parità di cifra individuale è consigliere anziano il più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
 - per **TUEL**: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Sindaco, componente di diritto del Consiglio comunale, salvo che la legge, lo statuto o il regolamento non dispongano diversamente usando la formula "*senza computare a tal fine il Sindaco*" o altra di analogo indubbio significato, ai fini del presente regolamento viene computato, a ogni effetto, fra i componenti del Consiglio stesso.
3. In tutti i casi in cui il computo dei consiglieri necessario a vari fini ammonti ad una cifra decimale, a norma di statuto l'arrotondamento avviene per eccesso.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I –I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6 - ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA - DIRITTI E DOVERI

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto oppure, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.



5. Ogni consigliere comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva il consigliere ha, pertanto, piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
6. I consiglieri, secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento, hanno diritto di:
 - promuovere iniziative su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale e comunque di competenza dell'Amministrazione comunale, su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunale e le altre funzioni previste dalle Leggi e dallo Statuto;
 - chiedere la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dall'art. 39 del TUEL;
 - presentare proposte di deliberazione relative a materie di competenza del Consiglio comunale. La proposta dovrà essere formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente; la proposta così predisposta è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Responsabile del Settore competente per il tramite del Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del TUEL. Il Presidente del Consiglio, acquisiti i pareri previsti dai competenti uffici comunali e, se previsto, anche della Commissione Consiliare competente per materia, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente;
 - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessino l'attività dell'Amministrazione o comunque la vita politica, economica, sociale, culturale del Comune, nonché su fatti eccezionali di particolare rilevanza;
 - far parte delle Commissioni consiliari e assistere alle sedute delle Commissioni di cui non sono componenti;
 - ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, in merito alle attività del Comune e degli Enti collegati;
 - avere accesso agli atti e chiedere copie dei relativi documenti, nei limiti previsti da legge;
 - essere informati sulle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, su quelle che si svolgono nel Comune o su quelle a cui l'Amministrazione Comunale può essere interessata.
7. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.
8. Ai consiglieri, nei limiti previsti dalla legge, è corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti. La liquidazione del gettone avverrà mensilmente.
9. Ai consiglieri che risiedono fuori del Comune di Buccinasco spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni permanenti e di indagine, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 del TUEL. Tale rimborso non spetta qualora dette funzioni possano essere svolte anche a mezzo fax, posta elettronica e similari.
10. Tutti gli atti dei consiglieri che prevedono la presentazione al protocollo del Comune possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7 - DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate dall'interessato con dichiarazione scritta, anche non motivata, e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale, e assunte mediante la materiale e personale consegna del documento al protocollo del Comune.



2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate con data certa e con l'indicazione contestuale, o con separato atto autenticato, delle generalità del soggetto delegato e devono essere inoltrate al protocollo del Comune entro un termine massimo di cinque giorni, a tutela dell'autenticità dell'atto di delega e dell'attualità della volontà del consigliere dimissionario.
3. Acquisito al protocollo del Comune il documento contenente le dimissioni, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario con apposito atto deliberativo. Non si fa luogo a surroga dei consiglieri dimissionari qualora ricorrano i presupposti dell'art. 141 del TUEL.
5. La presentazione contestuale nel tempo, al protocollo del Comune, delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri in carica (ciò avviene con numeri di protocollo consecutivi ovvero con dimissioni contenute in un unico atto) determina lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141 comma 1, lett. b) punto 3) del TUEL.

Art. 8- DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal TUEL come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti del Consiglio possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del TUEL.
4. La decadenza dalla carica di consigliere è disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i.
5. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni del Consiglio comunale per tre volte consecutive o che non sia intervenuto ad almeno la metà delle sedute tenute nel corso dell'anno solare, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma 8, è dichiarato decaduto dalla carica di consigliere con deliberazione del Consiglio comunale.
7. Ogni assenza deve essere giustificata per iscritto dal consigliere al Presidente e, per copia conoscenza, alla segreteria generale, a mezzo di posta elettronica, mediante invio di apposita certificazione giustificativa dell'assenza o, in mancanza della certificazione, di dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al dpr 445 del 2000, entro il giorno della seduta del Consiglio comunale.

Qualora il consigliere risultasse impossibilitato ad inviare la suddetta giustificazione entro il termine sopra indicato, potrà comunicare l'assenza al Presidente, anche attraverso notifiche di messaggi su dispositivo mobile, prima dell'inizio della seduta del consiglio comunale. Resta salvo l'obbligo di regolarizzare la giustificazione dell'assenza, secondo le modalità ordinarie, entro il giorno successivo alla seduta del consiglio.

Le assenze si considerano giustificate per i motivi di:

- salute;



- infortunio;
 - maternità;
 - matrimonio;
 - gravi lutti familiari;
 - missioni istituzionali del consigliere;
 - impegni lavorativi o di studio non differibili.
 - gravi problematiche familiari.
8. Nei casi di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a notificargli la sussistenza della causa di decadenza. Il consigliere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta notifica, ha facoltà di trasmettere per iscritto al Presidente le cause giustificative delle assenze e di fornire eventuali documenti probatori a corredo. Scaduto il termine dei 10 giorni, il Presidente rimette la questione al Consiglio comunale nella prima seduta utile ed il Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal consigliere interessato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti delibera la decadenza del consigliere dalla carica.
9. Qualora sia pronunciata la decadenza, si procede, nella stessa seduta di Consiglio comunale, alla surroga del consigliere dichiarato decaduto con il primo dei candidati non eletti nella lista di quest'ultimo.

Art. 9- SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE

1. I componenti del Consiglio possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 del TUEL, o quelli di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012.
2. Il Presidente, o in sua mancanza il vicepresidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte del Consiglio, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012, il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO II - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO – ELEZIONE

1. Il Presidente del Consiglio ed i vicepresidenti vengono eletti tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti. Una delle due cariche di vicepresidente è riservata alla minoranza, così come definita dall'art. 5 del presente Regolamento, fatta salva l'ipotesi di espresso rifiuto ad accettare tale carica da parte di tutti i membri della minoranza.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, mediante scrutinio segreto. Se, dopo la prima votazione, tale quorum non viene raggiunto, si delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



3. Per la nomina del Presidente del Consiglio comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo ed è proclamato eletto colui che ha raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore alla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Successivamente alla nomina del Presidente, con le medesime modalità formali di cui al precedente comma, si procede all'elezione dei due vicepresidenti, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se, dopo la prima votazione, tale quorum non viene raggiunto, si delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza, anche momentanea, o di impedimento di quest'ultimo.
6. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente del Consiglio e/o dei vicepresidenti, nella prima seduta utile successiva all'evento, si procede al rinnovo della/delle cariche, anche disgiuntamente, con le medesime modalità di votazione di cui ai precedenti commi.

Art. 11 - FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento. In particolare, il Presidente:
 - garantisce ai consiglieri l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento;
 - dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine nella sala consiliare avvalendosi del Corpo di Polizia Locale, ove necessario;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

Art. 12 –REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente e i vicepresidenti del Consiglio possono essere revocati su proposta motivata formulata da un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca è ammissibile esclusivamente per gravi e comprovati motivi, quando il Presidente (e/o i vicepresidenti) violi reiteratamente i propri doveri, in caso di mancati adempimenti degli obblighi che gli derivano dalla funzione che è chiamato a svolgere ovvero ecceda i limiti della propria competenza.
3. La proposta di revoca del Presidente (o del vicepresidente) viene protocollata e depositata in Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri. Essa è iscritta, insieme con quella per l'eventuale sostituzione, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale. Qualora la proposta di revoca riguardi sia il Presidente che i vicepresidenti, la seduta del Consiglio si svolge con la presidenza del Consigliere anziano. Alla discussione e alla relativa votazione possono partecipare tutti i consiglieri, ivi compreso l'interessato alla proposta di revoca.
4. La proposta di revoca è deliberata con votazione palese, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri e con le modalità previste per la nomina.

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI



Art. 13 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
3. Si può dare luogo alla costituzione di un gruppo anche con un solo componente, purché questi risulti essere l'unico eletto nella propria lista di appartenenza o lo sia divenuto a seguito di defezione di altri consiglieri eletti nella medesima lista.
4. I consiglieri, almeno due, che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun gruppo, ovvero che non possano costituirsi in gruppo, hanno facoltà di costituirsi come gruppo misto. A tale gruppo si applicano tutte le norme previste per gli altri gruppi.
5. I gruppi eleggono un capogruppo che esercita i poteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Ciascun gruppo deve dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio, nella seduta successiva alla prima adunanza, il nominativo del capogruppo e di chi, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.

Art. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o in caso di suo impedimento, a turno dai vicepresidenti. In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma del precedente articolo.
3. In caso d'assenza del capogruppo può partecipare alle sedute altro consigliere da questi designato.
4. Le sedute della Conferenza dei capigruppo sono valide quando i capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica.
5. Alle sedute della Conferenza dei capigruppo partecipa di diritto il Sindaco, e se appositamente invitato, anche il Segretario Generale.
6. La Conferenza dei capigruppo:
 - interpreta lo statuto ed il presente regolamento;
 - esamina preventivamente le proposte di deliberazione per le quali il Presidente del Consiglio Comunale ritenga opportuna la sua consultazione;
 - coadiuva, in via consultiva, il Presidente del Consiglio comunale nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
 - concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
 - concorre all'esame di situazioni urgenti o di particolare importanza;
 - esercita tutte le ulteriori competenze che sono attribuite dal presente regolamento.
7. Le sedute della Conferenza dei capigruppo non sono pubbliche, salva diversa disposizione della Conferenza dei capigruppo stessa.
8. La partecipazione alle sedute della Conferenza dei capigruppo non dà luogo alla percezione del gettone di presenza.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni mandato amministrativo, in riferimento alle materie ed alle aree di intervento del Comune, istituisce nel proprio seno le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - Commissione consiliare per la revisione dello statuto e relativi regolamenti di attuazione;



- Commissione consiliare bilancio, finanze e organizzazione;
 - Commissione consiliare servizi alle persone;
 - Commissione consiliare territorio e ambiente;
 - Commissione consiliare lavori pubblici e servizi tecnici;
 - Commissione consiliare istruzione ed educazione.
2. Il presente regolamento disciplina la composizione delle commissioni, i poteri, le competenze, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
 3. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale, lo stesso è chiamato a deliberare la costituzione e la composizione delle succitate commissioni consiliari permanenti.
 4. Le commissioni consiliari permanenti rappresentano con criterio proporzionale tutti i gruppi consiliari. In ciascuna commissione consiliare permanente è nominato almeno un rappresentante di ogni gruppo consiliare. Nel caso di gruppi consiliari composti da più consiglieri, in ciascuna commissione il gruppo sarà rappresentato da un numero di commissari pari ad uno ogni tre consiglieri comunali appartenenti al gruppo, arrotondati aritmeticamente. I rappresentanti di ogni gruppo sono nominati con votazione palese.
 - 4-bis. Il numero di voti assegnati ai rappresentanti di ciascun gruppo consiliare corrisponde al numero dei voti spettanti in consiglio al gruppo stesso (voto plurimo). Il rappresentante di ciascun gruppo dispone di un numero di voti pari al numero di voti spettanti in consiglio comunale al proprio gruppo, diviso il numero di rappresentanti appartenenti al medesimo gruppo presenti nella stessa commissione.
 5. La Presidenza di ogni singola commissione è attribuita ad un consigliere eletto, con voto a scrutinio segreto, nella stessa riunione di Consiglio comunale in cui viene determinata la composizione della commissione stessa.
 6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente della commissione, con apposita delega, ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere, provvedendo ad informare preventivamente il Presidente della commissione.
 7. Il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio, nonché i consiglieri comunali che non fanno parte di una commissione, possono partecipare o essere invitati o convocati alle riunioni, con diritto di parola, ma senza diritto di voto né diritto al gettone di presenza.
 8. Nel caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare cui questo appartiene designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio comunale procede obbligatoriamente alla sostituzione nella prima seduta utile.
 9. Nel caso in cui un componente di commissione decida di abbandonare l'originaria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza o ad un certo gruppo politico, fatta salva l'ipotesi delle volontarie dimissioni dalla carica di consigliere, il Consiglio dovrà modificare la deliberazione istitutiva della commissione per determinare il nuovo *quantum* dei voti assegnati a ciascun componente, al fine di far corrispondere la rappresentanza dei voti alla nuova composizione politica di maggioranza e di minoranza.
 10. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quando la discussione può implicare apprezzamenti sul comportamento o sulla moralità di persone o quando la pubblicità può arrecare danno agli interessi del Comune.
 11. All'interno di ogni commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante un funzionario dell'ente, competente per materia, o un suo delegato.
 12. Le commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva del Segretario Generale e dei funzionari di volta in volta ritenuti necessari ed opportuni.



COMUNE DI BUCCINASCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 15 bis – COMMISSIONE ANTIMAFIA, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E
LEGALITA'

1. Oltre alle commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 15 comma 1, il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno la commissione consiliare permanente denominata "Commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità".
2. La presenza della predetta commissione è attribuita al Sindaco.
3. Per quanto concerne la composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e il funzionamento di tale commissione, si rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 16 - COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuiti al Consiglio comunale, mediante l'approfondimento preliminare degli atti di programmazione e di pianificazione operativa o finanziaria.
Le Commissioni svolgono attività preparatoria per approfondire aspetti tecnici o conoscitivi degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio.
3. L'esame da parte della commissione competente per materia è obbligatorio per le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale aventi per oggetto:
 - Statuto dell'Ente e regolamenti;
 - Documento Unico di Programmazione;
 - bilanci e relative variazioni;
 - piani territoriali e urbanistici;
 - modalità di svolgimento di pubblici servizi;
 - acquisti e alienazioni immobiliari.
4. Per gli ulteriori atti fondamentali, le scelte strategiche e per i progetti più significativi, di norma si realizzano passaggi successivi nelle commissioni competenti per materia, permettendo così ai consiglieri di esprimere indicazioni utili e pareri e, fin dalla fase iniziale della preparazione dell'atto, di sviluppare il confronto sulle scelte, anche al di là degli schieramenti, favorendo una discussione più ricca, decisioni più consapevoli, maggiormente condivise e quindi più autorevoli.

Art. 17 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La commissione è costituita validamente con la presenza di un numero di commissari che rappresenti almeno la metà dei consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del presente Regolamento, e fra questi sia presente anche il Presidente della Commissione.
2. I lavori della commissione sono oggetto di verbalizzazione. I relativi verbali, sottoscritti dal Presidente della commissione, sono depositati agli atti presso la Segreteria Generale e vengono distribuiti a tutti i membri della commissione consiliare.
3. In caso di assenza di un commissario, può partecipare alla seduta della commissione altro consigliere da questi designato.
4. Tutti i consiglieri comunali possono partecipare al lavoro delle Commissioni con diritto di parola.
5. Il gettone di presenza è riconosciuto esclusivamente ai consiglieri membri effettivi della commissione o supplenti della stessa per la loro partecipazione alle riunioni.

Art. 18 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 44 del TUEL.



2. Tali commissioni sono presiedute da un commissario appartenente ai gruppi di minoranza.
3. Per i restanti criteri e le modalità di composizione e funzionamento si applicano le medesime disposizioni previste al Capo IV "Commissioni consiliari permanenti" del presente regolamento.
4. La deliberazione di istituzione della commissione di indagine deve delimitare in modo preciso:
 - l'ambito dell'indagine, che può essere costituito solo dall'attività svolta dal Comune;
 - lo scopo dell'indagine, che deve consistere esclusivamente nell'accertamento della regolarità dell'azione amministrativa;
 - il termine temporale entro il quale la commissione deve chiudere i propri lavori.
5. La commissione d'indagine ha il potere di acquisire informazioni o atti dagli Amministratori e dai dipendenti comunali che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio.
6. Le sedute della commissione non sono pubbliche.
7. La commissione, trascorso il termine previsto dalla deliberazione di istituzione (termine che si intende prorogabile qualora se ne ravvisi la necessità per completare o approfondire l'indagine), riferisce al Consiglio, in occasione della prima seduta utile, i risultati dell'indagine tramite apposita relazione, nella quale la stessa dovrà comunque rispettare il segreto d'ufficio per le informazioni da questo coperte e di cui è venuta a conoscenza.
Almeno due commissari possono presentare una relazione di minoranza, qualora le loro conclusioni divergano in maniera sostanziale dalla relazione approvata a maggioranza dalla commissione.
8. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente, i responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stessa connessi.
9. I lavori della commissione sono oggetto di registrazione e trascrizione. I relativi verbali saranno sottoscritti dal Presidente della commissione e da tutti i componenti della stessa e saranno depositati agli atti presso la Segreteria Generale.
10. Nella relazione al Consiglio comunale la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale, preso atto delle relazioni della commissione, esprime al Sindaco e all'Amministrazione i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo competente dovrà adottare entro il termine stabilito.
11. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al Segretario Generale che ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – ATTRIBUZIONI E INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ha le competenze previste dall'art. 42 del TUEL.

Art. 20 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto, nel termine perentorio previsto T.U.E.L. e deve tenersi entro il termine anch'esso fissato dal TUEL. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.



2. Nella prima seduta, presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti, a norma del capo II titolo III del TUEL ed eventualmente a dichiarare la loro ineleggibilità o incompatibilità. Seguono il giuramento del Sindaco, l'elezione del Presidente e dei vicepresidenti dell'assemblea, le comunicazioni del Sindaco in ordine ai componenti della Giunta comunale, alle linee programmatiche ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio comunale, nella medesima seduta, elegge nel proprio seno la commissione elettorale comunale.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Dopo l'apertura della seduta gli argomenti saranno di norma trattati nel seguente ordine:
 - appello;
 - approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - eventuali comunicazioni del Presidente, del Sindaco, degli Assessori e dei consiglieri;
 - proposte di deliberazione;
 - interrogazioni e interpellanze;
 - proposte di mozione e di ordini del giorno.

Art. 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente a mezzo di avviso trasmesso ai consiglieri mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) - quale strumento che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa. A tal fine, ogni componente del Consiglio comunale attiva una propria casella di Posta Elettronica Certificata. Qualora sussistano delle oggettive condizioni ostative nell'invio della PEC, si procederà alla convocazione del Consiglio comunale tramite materiale cartaceo con notifica del messo comunale.
2. Le riunioni del consiglio si svolgono in prima o seconda convocazione. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del tipo di seduta del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta nonché l'ordine del giorno recante, in elenco, gli argomenti da trattare. Con il medesimo avviso di convocazione è possibile prevedere la seduta in prima e seconda convocazione in date diverse. La seduta in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la seduta in prima convocazione.
3. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti, e successivamente interrotta per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è anch'essa considerata seduta di seconda convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della data della riunione del Consiglio, conteggiando a tal fine anche i giorni festivi. Qualora si renda necessaria una seduta in seconda convocazione, già prevista nell'avviso di convocazione ai sensi del comma 2), il Presidente invia, con le modalità previste al precedente comma 1), l'invito per la stessa con l'elenco degli argomenti non trattati ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.



6. Contestualmente all'avviso di convocazione:

- devono essere inviate in copia ai consiglieri comunali le proposte di deliberazione oggetto di trattazione unitamente ai relativi allegati; i consiglieri comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati;
- devono essere pubblicate sul sito internet comunale le copie delle predette proposte di deliberazione.

7. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti, ovvero quando si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili. In tal caso, l'avviso deve essere comunicato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

8. I provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 3 ed i motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 5 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

9. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro un termine di dieci giorni da quando ne faccia richiesta il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. La riunione del Consiglio dovrà tenersi entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di convocazione dello stesso.

10. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 23 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente, dopo aver sentito il Sindaco ed eventualmente la Conferenza dei capigruppo.
3. All'inizio o nel corso della seduta, in ordine alla proposta motivata del Presidente o del Sindaco o di un consigliere, di modificare la sequenza numerica degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio decide, senza alcuna discussione, con votazione palese, a maggioranza dei votanti.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, muniti dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e, ove occorra, in ordine alla regolarità contabile, sono messi a disposizione dei consiglieri per la consultazione, nelle ore di ufficio.
5. Quando il Consiglio comunale è chiamato a deliberare su tematiche disciplinate da apposite disposizioni di leggi o regolamenti, i relativi atti saranno trasmessi ai consiglieri comunali nei tempi e con le modalità previsti dagli stessi.
6. L'elenco degli argomenti da esaminare in Consiglio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio va inviato alle autorità competenti.
7. Nelle adunanze di seconda convocazione possono essere trattate le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza o il venir meno del numero legale. L'eventuale aggiunta di altri argomenti all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento per le adunanze di prima convocazione. Questi possono essere trattati se è presente il numero legale previsto per la validità delle adunanze di prima convocazione. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.



COMUNE DI BUCCINASCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 24 - NUMERO LEGALE E VERIFICA

1. In prima convocazione, le sedute del Consiglio comunale sono valide ed il Consiglio può deliberare quando è presente almeno la metà dei consiglieri previsti dalla legge, computando a tal fine anche il Sindaco. Nel caso in cui la seduta in prima convocazione sia stata dichiarata deserta, ai sensi del successivo art. 25, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione è raggiunto con la presenza di un numero pari ad almeno 1/3 dei consiglieri previsti dalla legge, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. I consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la votazione.
3. La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri comunali disposto dal Presidente del Consiglio per accertare l'esistenza del numero legale ed effettuato dal Segretario Generale.
4. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione e la Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio abbia oppure no il numero legale.
5. La verifica del numero legale dei consiglieri presenti deve essere effettuata, mediante il rinnovo dell'appello, quando ne faccia richiesta un consigliere comunale. Ogni consigliere può chiedere la verifica del numero legale, ma non durante le dichiarazioni di voto e non interrompendo un intervento in corso.
6. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula consiliare, dopo l'appello, sono tenuti a darne espressa comunicazione al Segretario Generale. Il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può richiamare i consiglieri momentaneamente assenti, invitandoli a riprendere il loro posto in aula.

Art. 25 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

1. Decorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta, sia essa di prima o seconda convocazione, viene disposto dal Presidente il secondo appello e qualora sia accertata, ai sensi del 1° comma dell'articolo precedente, la presenza di un numero di consiglieri inferiore al numero minimo prescritto per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza.
2. Quando il numero legale prescritto per la regolarità dei lavori venga meno nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente sospende la seduta per un tempo non superiore a quindici minuti, dopo il quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene sciolta e dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura.

Art. 26 – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto per le adunanze segrete.

Art. 27 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1. Sono consentite le registrazioni disposte ed effettuate dal Comune di Buccinasco con mezzi elettronici e/o audiovisivi delle adunanze di Consiglio comunale, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune stesso. E' garantito il diritto di cronaca. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle adunanze, che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare.



3. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dai precedenti commi, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 28 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al primo comma, il Presidente del Consiglio comunale invita a chiuderla senza ulteriori interventi, e accerta se il consigliere che stava intervenendo intende continuare, o se altri intendono intervenire sulla stessa questione. In tali casi, il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta e cura che le persone estranee al Consiglio comunale escano dall'aula.
4. Ogni componente il Consiglio comunale e ogni assessore, precisandone i motivi al Presidente del Consiglio comunale, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta, quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al primo comma. Al termine dell'intervento, il Presidente del Consiglio comunale, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio comunale la pubblicità del verbale dell'intervento.
5. Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai Consiglieri comunali, gli assessori e il Segretario Generale.

Art. 29 - ADUNANZE "APERTE"

1. Il Presidente, di concerto con la Conferenza dei capigruppo e sentito il Sindaco, può convocare Consigli comunali "aperti", qualora questioni di rilevante interesse generale lo richiedano.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti del Consiglio regionale, della Città Metropolitana, degli Organismi di Partecipazione, le parti sociali e le associazioni interessate ai temi da discutere.
3. Le decisioni del Consiglio comunale aperto non danno luogo a deliberazioni o atti aventi carattere di provvedimento amministrativo, ma hanno funzione di stimolo per l'azione dell'Amministrazione comunale. Al termine di un'adunanza aperta possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio comunale proposte di mozione o di ordini del giorno sull'argomento oggetto della seduta.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere assunti impegni di spesa o diminuzione di entrate a carico dell'Ente.
5. Il Presidente del Consiglio, previa approvazione del Consiglio comunale, che definisce anche i tempi della sospensione dei lavori, dopo aver reso l'adunanza nella forma del Consiglio aperto, può concedere ai cittadini, e ai soggetti individuati ai sensi del secondo comma del presente articolo, di intervenire sugli argomenti in discussione.

Art. 30 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE SEDUTE

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni, per dare chiarimenti e notizie sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Essi non hanno diritto di voto. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.



COMUNE DI BUCCINASCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 31 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere valutazioni critiche, rilievi e censure su argomenti relativi all'attività politico-amministrativa. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese in merito alla predetta interdizione.

Art. 32 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Nell'apposito spazio dell'aula consiliare riservato al pubblico tutti possono assistere allo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale. In nessun caso il pubblico può accedere all'area riservata ai consiglieri comunali.
2. I cittadini che assistono alle sedute devono mantenere un comportamento corretto che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.
3. Il Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinarne l'espulsione dall'aula. In caso di violenza e oltraggio, dovrà presentare denuncia all'autorità competente.
4. Il Presidente del Consiglio può ordinare lo sgombero del pubblico dall'aula ove lo stesso non si attenga alle disposizioni di cui al secondo comma. Qualora non si individui la persona o le persone che causano il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sala riservata al pubblico.
5. Per garantire l'ordine nell'aula il Presidente del Consiglio si avvale della Polizia Locale.

Art. 33 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, esperti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, esperti e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.



TITOLO IV - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

CAPO I - DELIBERAZIONI

Art. 34 - APERTURA DELLA SEDUTA E COMUNICAZIONI

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta, quando è presente il numero legale dei consiglieri.
2. Il Consiglio comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e termina entro le ore 24, salva la prosecuzione dei lavori oltre detto termine a seguito di votazione favorevole del Consiglio comunale.
3. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
4. Nel caso in cui nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
5. Successivamente all'apertura dei lavori della seduta, e prima della trattazione delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale ed un Consigliere comunale per ogni gruppo possono prenotarsi per effettuare eventuali comunicazioni riguardanti argomenti di particolare interesse per la comunità. Il Presidente del Consiglio comunale dà quindi la parola a coloro che si sono prenotati per l'effettuazione delle comunicazioni, che non devono eccedere i 3 minuti di durata, elevati a 5 per il Sindaco. A dette comunicazioni non sono consentite repliche.

Art. 35 - RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco o da un componente della Giunta o dal consigliere proponente.
2. La relazione introduttiva non può eccedere i 15 minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata, in casi di particolare rilevanza, dandone avviso al Consiglio prima di procedere all'esame dell'argomento.
3. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente concede, per un tempo massimo di 10 minuti per il primo intervento e 5 minuti per il secondo, la parola ai consiglieri che hanno chiesto di intervenire per chiarimenti sulla proposta di deliberazione in discussione. Il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare i consiglieri. Se nessuno chiede la parola, la proposta è messa in votazione.
4. In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza (quali, ad esempio, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, il piano di governo del territorio) i limiti di tempo per il primo intervento si intendono elevati a 15 minuti e quelli per il secondo a 10 minuti.
5. Il Presidente, trascorso il tempo previsto per l'intervento del consigliere o del relatore, dopo averlo richiamato all'osservanza del regolamento, gli toglie la parola anche disattivando il microfono.
6. Il Presidente o i vicepresidenti del Consiglio, quando non intervengono nell'esercizio delle loro funzioni, cedono la Presidenza dell'adunanza e svolgono il loro intervento dai banchi dei consiglieri.



COMUNE DI BUCCINASCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 36 - FATTO PERSONALE

1. Il consigliere può intervenire in qualsiasi momento, per fatto personale, quando ritiene di essere stato leso nella propria onorabilità da un altro consigliere o quando ritiene che gli siano state attribuite opinioni non espresse o comportamenti non tenuti.
2. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola al consigliere. Se il Presidente nega la parola ed il consigliere persiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti.
3. La discussione sul fatto personale non può durare, nel suo complesso, per più di 15 minuti.

Art. 37 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni componente del Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può presentare una mozione d'ordine consistente:
 - in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento o dell'ordine del giorno;
 - in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori e alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. La mozione d'ordine prevede un intervento per un tempo non superiore a 3 minuti e, oltre al proponente, può parlare soltanto un consigliere favorevole ed uno contrario alla mozione, ciascuno per il tempo massimo di 3 minuti.
3. In merito alla mozione d'ordine, il Presidente decide autonomamente o chiede al Consiglio di pronunciarsi, con votazione palese e a maggioranza dei votanti.

Art. 38- QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una proposta di deliberazione ad altra adunanza o all'esame in commissione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere sollevate prima dell'inizio della discussione di merito sull'argomento al quale si riferiscono.
La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione, ma prima della votazione della proposta di deliberazione, chiedendo il rinvio della deliberazione ad altra riunione, perché sono emersi nuovi elementi dopo l'inizio del dibattito.
4. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata ed il Consiglio decide in merito, dopo l'intervento di due soli consiglieri, di cui uno a favore e uno contrario alla questione pregiudiziale o sospensiva. Gli interventi non possono eccedere i 10 minuti ciascuno. La questione sollevata deve riferirsi alla sostanza della proposta di deliberazione e non soltanto alla forma, che può essere corretta dal Presidente, seduta stante.

Art. 39 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi dei sub-emendamenti.
2. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente.
I consiglieri, gli assessori e il Sindaco possono presentare più emendamenti, possono modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione non venga chiusa. In tal caso gli emendamenti, anch'essi redatti per iscritto e firmati dal proponente, sono consegnati al Presidente il quale ne dà immediata lettura in Consiglio.
3. Ogni singolo emendamento è illustrato dal proponente per un tempo non superiore a 5 minuti e gli emendamenti sono posti successivamente in votazione.



4. Gli interventi degli assessori o del Sindaco sugli emendamenti non devono eccedere i 5 minuti.
5. Gli emendamenti ad un emendamento (sub-emendamenti) sono votati per primi.
6. Gli emendamenti sono messi singolarmente in votazione, secondo l'ordine di presentazione, e si procede a votare prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi.
7. I provvedimenti per i quali sono stati approvati i singoli emendamenti sono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Qualora la presentazione dell'emendamento implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata per l'Ente, occorre allegare agli atti i pareri obbligatori per legge.

Art. 40 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi sono altri consiglieri iscritti a parlare o sono esauriti i tempi previsti.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di replica al Presidente, al sindaco e all'assessore. La replica non può eccedere la durata di 5 minuti.
3. Dopo la replica è concessa, se richiesta, la parola ai consiglieri ed al sindaco esclusivamente per le dichiarazioni di voto, con facoltà di intervento di un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene. Gli interventi dei consiglieri e del sindaco per la dichiarazione di voto non possono eccedere la durata dei 3 minuti.
4. Al termine delle dichiarazioni di voto si procede alle votazioni.
5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO II – ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Art. 41 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE

1. I consiglieri possono presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni devono essere sempre formulate per iscritto, firmate dal proponente e protocollate. Quando riguardano argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
3. Nessun consigliere può presentare più di 2 tra interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 42 - CONTENUTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione, da parte di uno o più consiglieri, di una proposta di voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità, per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta al Presidente del Consiglio e saranno iscritti all'ordine del giorno e trattati in seduta pubblica prima delle mozioni, interrogazioni e interpellanze.



3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio, gli ordini del giorno possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.

Art. 43 - DISCUSSIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. Il consigliere proponente, o primo firmatario, legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque 5 minuti.
Possono poi intervenire, una sola volta e per non più di 5 minuti, il sindaco o un assessore e tutti i consiglieri presenti, ivi compreso il consigliere proponente.
2. A conclusione degli interventi dei consiglieri possono intervenire, per non più di 5 minuti, il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della Giunta in merito all'ordine del giorno presentato.
3. A seguito della discussione possono essere presentati dai consiglieri degli emendamenti all'ordine del giorno. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi di parte o dell'intero ordine del giorno in discussione.
4. A conclusione della discussione vengono posti in votazione prima gli eventuali emendamenti proposti e poi l'ordine del giorno eventualmente emendato.

Art. 44 - CONTENUTO DELLE MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materie di competenza del Consiglio comunale. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere da parte dei consiglieri rispetto a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta comunale.
2. Deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di convocazione del Consiglio comunale. Se viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Le mozioni sono trattate in seduta pubblica prima delle interrogazioni e interpellanze.

Art. 45 - DISCUSSIONI DELLE MOZIONI

1. Il consigliere proponente, o il primo firmatario, legge la mozione e la illustra per non più di cinque 5 minuti.
Possono poi intervenire, una sola volta e per non più di 5 minuti, il sindaco o un assessore e tutti i consiglieri presenti, ivi compreso il consigliere proponente.
2. A conclusione degli interventi dei consiglieri possono intervenire, per non più di 5 minuti, il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della Giunta in merito alla mozione presentata.
3. A seguito della discussione possono essere presentati dai consiglieri degli emendamenti alla mozione. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi di parte o dell'intera mozione in discussione.
4. A conclusione della discussione vengono posti in votazione prima gli eventuali emendamenti proposti e poi la mozione eventualmente emendata.

Art. 46 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.



3. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
4. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al capoverso precedente. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

Art. 47 - CONTENUTO DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti. Essa può contenere anche la richiesta al Sindaco o alla Giunta di precisare al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 48 - DISCUSSIONI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

1. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.
2. Entro il limite di tempo della seduta consiliare, nessun consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
3. Se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che quest'ultimo non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
4. Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal consigliere proponente. Il presidente del consiglio può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'assessore delegato per materia.
La risposta deve essere contenuta entro il tempo di 10 minuti. Può replicare ad essa solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno indicando le ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore competente per delega.
5. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
6. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione su argomenti esclusivamente di competenza del Consiglio comunale, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
7. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio di previsione ed in quelle convocate per esaminare affari di particolare rilevanza, il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di non iscrivere all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
8. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare affare o una mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.
9. Se i consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta, che il Sindaco comunicherà entro 10 giorni.



COMUNE DI BUCCINASCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti della Giunta è disciplinata dall'art. 52 del TUEL.

CAPO III - VOTAZIONI

Art. 50- MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate utilizzando la strumentazione elettronica in dotazione presso la sala consiliare. L'espressione del voto da parte dei consiglieri comunali è resa visibile sullo schermo affisso in sala consiliare. In caso di malfunzionamento del sistema di votazione elettronico, l'espressione del voto avverrà per alzata di mano.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
6. Nel caso di votazioni riguardanti la designazione di persone, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità si procede al ballottaggio, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuti e regolamenti.
Il ballottaggio consiste nella concentrazione dei voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato parità di voti. Risulta nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità verrà eletto il consigliere anziano ai sensi del TUEL.
7. Per la votazione di provvedimenti complessi, composti di varie parti, articoli o commi, il Presidente, direttamente o quando l'abbia richiesto la maggioranza dei consiglieri, procede per divisione, mettendo ai voti ciascuna parte, nell'ordine dello schema dell'atto deliberativo. In tali casi, al termine delle singole votazioni parziali, si passa alla votazione, nella sua globalità, del testo risultante dalle votazioni parziali.
8. In conclusione su ogni argomento l'ordine della votazione è il seguente:
 - votazione su questione pregiudiziale o sospensiva;
 - votazione degli emendamenti soppressivi, sostitutivi e aggiuntivi, eventualmente per divisione del testo;
 - votazione del testo definitivo.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito effettuare interventi. Sono consentiti solo brevissimi richiami al Regolamento sulle modalità delle votazioni in corso.

Art. 51 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.



2. I componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 52 - VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione è segreta nei casi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
2. La votazione può, altresì, essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta della maggioranza dei consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
3. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono su scheda bianca, scrivendo il cognome (o aggiungendo il nome quando si rende necessario) della persona proposta per la designazione o per la revoca.
4. Le schede bianche, le nulle e quelle illeggibili sono computate nel numero dei votanti, per determinare la regolarità della votazione, ma non determinano il quorum della maggioranza dei voti.
5. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza della maggioranza e della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione, in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, e sono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 53 - ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti da leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voto a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che votano "astenuato" si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale ma non nel numero dei votanti.
3. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio ne annuncia l'esito.
4. Se il numero dei voti espresso è diverso dal numero dei consiglieri votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
5. Nel caso di parità di voti la proposta non è approvata. La delibera può essere riproposta al Consiglio comunale nell'adunanza successiva.
6. Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa il Consiglio decide, seduta stante, con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

Art. 54 - SCELTA DEGLI SCRUTATORI

1. All'inizio o nel corso della seduta, qualora si debba procedere con votazione a scrutinio segreto, il Presidente sceglie, tra i componenti del Consiglio comunale, tre consiglieri, ciascuno appartenente a gruppi consiliari diversi e di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, destinati a svolgere le mansioni di scrutatori per tutte le votazioni segrete della seduta stessa, salvo i casi in cui uno scrutatore si assenti, ovvero sia direttamente designato o proposto per la nomina o per la revoca. In tal caso si procede alla sua sostituzione.
2. Gli scrutatori accertano il risultato della prova e nel caso in cui la votazione fosse dubbia, il Presidente procederà a nuova votazione.



CAPO IV - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 55 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza tecnica giuridica. Egli può chiedere al Presidente di intervenire.
2. Su richiesta di un Consigliere, e comunque su autorizzazione del Presidente, il Segretario può essere coinvolto nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la legittimità degli atti, compreso il parere, già sottoscritto dai funzionari, in ordine alla regolarità tecnica e qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, in ordine anche a quello contabile.
3. Il Presidente, quando lo ritenga opportuno o su richiesta di un consigliere, può invitare il Segretario Generale a intervenire per puntualizzare specifici aspetti inerenti all'organizzazione comunale.

Art. 56 - VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Per attestare quanto è stato discusso e deliberato dal Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
2. Il verbale deve esplicitamente riportare l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
3. Il verbale delle adunanze, redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute, deve riportare per ogni delibera i punti principali della discussione e il testo scritto degli interventi dei consiglieri che ne hanno fatto richiesta. Il verbale conterrà anche il testo degli altri interventi effettuati nel corso dell'adunanza, che sarà allegato dopo regolare trascrizione.
4. Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti, di coloro che hanno espresso il voto contrario e di coloro che hanno espresso voto favorevole.
5. Il verbale deve indicare se si è proceduto a votazione segreta oppure in seduta non pubblica, nonché l'eventuale dichiarazione, con relativa separata votazione, di immediata eseguibilità della deliberazione.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Se però il consigliere che si ritiene offeso ne fa richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.
7. I verbali sono depositati presso la Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione e sono pubblici.
8. I verbali delle sedute si intendono definitivi se nessun consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche, anche per soli errori materiali, nel corso della seduta che prevede "Approvazione verbali della seduta precedente". In caso di avvenuta rettifica, sempre che si tratti di errore materiale, il Segretario Generale può esprimere nel medesimo verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte dal consigliere o dall'assessore ovvero dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.
9. I verbali delle adunanze segrete sono approvati nuovamente in seduta segreta.

TITOLO V - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI



Art. 57 - CONVOCAZIONE E ORDINI DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

1. Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti sono convocate dal proprio Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e ne coordina i lavori.
2. Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti sono convocate con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.
3. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze è inviata al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, agli assessori, ai capigruppo consiliari, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore delle materie da trattare.
4. Il Presidente è tenuto, quando gli sia richiesto in forma scritta, dal Presidente del Consiglio comunale o dai consiglieri componenti della commissione che rappresentino la maggioranza dei seggi del Consiglio comunale, a convocare entro 15 giorni la commissione su un determinato argomento oppure ad inserire un tema al primo punto all'ordine del giorno della seduta già convocata,.
5. Qualora il Presidente di una commissione non provveda a convocarla in termini utili per ottemperare a quanto stabilito dal regolamento, il Presidente del Consiglio può invitarlo a provvedere entro 5 giorni e, ove persista l'inadempienza, convocare la commissione in sua vece.
6. A cura del Segretario della commissione è tenuto il verbale della commissione.
7. Nel caso di affari interessanti più commissioni, queste possono essere convocate collegialmente dai rispettivi Presidenti.

TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA

Art. 58 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale sarà adottato e avendo applicato le procedure previste dalla legge. Sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che hanno disciplinato finora il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

